

Nuova Circolare *Segnalazioni statistiche degli operatori di microcredito*; 9° aggiornamento della Circolare n. 272 *Matrice dei conti*; 15° aggiornamento della Circolare n. 217 *Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL*

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
Rispondenti	<p>Hanno risposto alla consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AIBE (Associazione fra le banche estere in Italia) • ASSOFIN (Associazione italiana del credito al consumo ed immobiliare) • ASSOSIM (Associazione intermediari mercati finanziari) • ENM (Ente Nazionale per il Microcredito) • un RISPONDENTE ANONIMO 		
Segnalazioni statistiche degli operatori di microcredito	<p>ENM ⁽¹⁾ ha rilevato la necessità di equiparare le informazioni quali-quantitative sui servizi ausiliari erogati dalle banche, dagli intermediari finanziari e dagli operatori di microcredito.</p> <p>ENM ritiene altresì utile “ai fini di una completa ed utile conoscenza del mercato” integrare l’informativa trasmessa da banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e operatori di microcredito ex art. 111 TUB con dettagli relativi ai</p>	In parte	<p>Le segnalazioni delle banche e degli intermediari finanziari sull’attività di microcredito sono state integrate con l’inserimento delle voci relative ai servizi ausiliari associati alle operazioni di microcredito (voci 67740 e 67744), previste nel documento in consultazione solo per gli operatori del microcredito. Inoltre, nella voce 67748 sono state precisate le modalità di segnalazione degli attributi informativi relativi a genere, status di immigrato e classe d’età dei beneficiari dei finanziamenti.</p> <p>Alcune delle informazioni chieste sono già previste nelle segnalazioni (ad esempio, sofferenze). Ciò premesso, si osserva che i nuovi dettagli informativi possono avere un rilevante impatto in termini di oneri segnaletici per gli intermediari</p>

¹ L’ENM è un soggetto di diritto pubblico disciplinato dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (art. 8, co. 4-bis).

	<p>servizi ausiliari e di monitoraggio prestati a corredo delle operazioni di microcredito. In particolare, ha chiesto di inserire le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) timing del microcredito – fase istruttoria, on going; 2) modalità di prestazione – diretta oppure in outsourcing; 3) modalità di erogazione – “ICT o de viso”, oppure “one to one” o “one to many”; 4) impegno – ad esempio: relativo monte ore; 5) tasso d’interesse applicato; 6) commissioni applicate – con esplicito riferimento a quelle relative ai servizi ausiliari e di monitoraggio; 7) tipologia ed ammontare delle garanzie richieste; 8) tassi di default/sofferenze. <p>ENM ha infine espresso la necessità di prevedere uno scambio di flussi informativi tra la Banca d’Italia e l’Ente stesso al fine di consentire a quest’ultimo ulteriori approfondimenti di natura quali-quantitativa necessari all’assolvimento dei propri compiti istituzionali di monitoraggio del mercato microcreditizio.</p>		<p>segnalanti e, quindi, non possono essere chiesti senza una preventiva consultazione pubblica e relativa analisi d’impatto. Si ritiene opportuno riconsiderare l’argomento in occasione di futuri contatti con l’ENM, nei quali si potrà anche affrontare il tema dello scambio di flussi informativi tra Banca d’Italia ed ENM.</p>
<p>Operazioni di cartolarizzazione e attività di servicing (Circolare 217)</p>	<p>ASSOFIN ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta modalità di segnalazione delle voci da 58208 a 58216 nelle seguenti fattispecie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l’intermediario <i>originator</i> cede crediti a una società veicolo (SPV), svolge il ruolo di <i>servicer</i> e la cessione comporta la cancellazione totale dall’attivo dei crediti ceduti; 2) l’intermediario <i>originator</i> cede crediti a una società veicolo (SPV), svolge il ruolo di <i>servicer</i> e la cessione non comporta la cancellazione totale dall’attivo dei crediti ceduti. 	<p>Chiarimento</p>	<p>Nelle voci 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing” e 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, relative alle cartolarizzazioni proprie, vanno segnalati esclusivamente i crediti cartolarizzati che hanno formato oggetto di cancellazione dall’attivo (cfr. le istruzioni di compilazione delle medesime voci). Le voci da 58212 a 58216 riguardano, invece, cartolarizzazioni di terzi in cui il soggetto segnalante non è l’<i>originator</i>.</p>

<p style="text-align: center;">Osservazioni generali (Circolare 272: Sezione II – altri dati statistici, Sottosezione 2 – Servizi di investimento)</p>	<p>AIBE e ASSOSIM hanno chiesto conferma che: a) l'operatività in regime di libera prestazione di servizi svolta da una banca comunitaria, anche nel caso abbia una succursale in Italia, non va inclusa nelle segnalazioni di vigilanza della succursale stessa; b) le succursali italiane di banche estere che non prestano servizi di investimento non sono tenute a fornire le informazioni di cui alla Sottosezione II.2 della Circolare n. 272.</p>	<p>Si</p>	<p>Gli obblighi di segnalazione delle succursali di banche comunitarie previsti dalla Circolare n. 272 non trovano applicazione in relazione all'attività svolta in Italia direttamente dalla casa madre in regime di libera prestazione di servizi. Ciò vale anche per la Sezione II, Sottosezione 2 – <i>Servizi di investimento</i>.</p> <p>Il flusso informativo richiesto alle succursali italiane di banche estere è già previsto dalle disposizioni precedenti la consultazione (cfr. Circolare n. 272, Avvertenze generali, lett. A Istruzioni di carattere generale, par. 6 Succursali italiane di banche estere). A tale riguardo, posto che si deve essere in grado di distinguere le attività svolte in libera prestazione di servizi da quelle svolte per il tramite di succursali, con le modifiche alle istruzioni si è inteso precisare che i dati segnalati si riferiscono solo all'operatività svolta dalla casa madre per il tramite della succursale. Così, a titolo esemplificativo, verrà segnalata nell'ambito dell'esecuzione di ordini (e non nella ricezione e trasmissione ordini) una disposizione ricevuta dalla succursale italiana ed eseguita dalla casa madre.</p> <p>Inoltre, si conferma che le succursali italiane di banche estere non autorizzate a prestare servizi di investimento come definiti dal TUF non sono tenute a fornire le informazioni di cui alla Sezione II, Sottosezione 2 della Circolare n. 272. Le succursali autorizzate, in caso di inoperatività nel periodo di riferimento della segnalazione, indicano convenzionalmente il valore "1" (cfr. "Avvertenze generali", par. 5 "Servizi di investimento").</p>
	<p>AIBE e ASSOSIM hanno osservato altresì che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il grado di dettaglio delle segnalazioni sui servizi di investimento, che coinvolgerebbe anche la casa madre, impone alle succursali italiane di banche comunitarie ingenti investimenti in infrastrutture IT e ha rilevanti impatti organizzativi, non necessariamente 	<p>Si</p>	<p>Fermo restando quanto detto sopra, si osserva che a seguito di successivi contatti con AIBE è stato chiarito che il commento sugli oneri segnaletici è da ricondurre a un chiarimento fornito nella consultazione con riferimento alla voce 41400 "Attività di negoziazione in conto proprio" che si è provveduto a modificare.</p>

	<p>proporzionati alle dimensioni e all'operatività delle succursali stesse;</p> <ul style="list-style-type: none"> - molti dati richiesti sono già segnalati dalla casa madre alla propria autorità di vigilanza. <p>Tenuto conto di tali criticità, sarebbe opportuno condurre un'analisi di impatto e aprire un tavolo tecnico di lavoro propedeutico all'entrata in vigore dell'aggiornamento della Circolare. Qualora fosse mantenuto l'impianto segnaletico proposto, andrebbe accordato all'industria un congruo periodo per l'adeguamento ai nuovi schemi segnaletici, posticipando l'entrata in vigore dei nuovi obblighi al primo gennaio 2018.</p>		
<p>Strumenti finanziari della clientela – voce 41419 (Circolare 272: Sezione II – altri dati statistici, Sottosezione 2 – Servizi di investimento)</p>	<p>Il Rispondente anonimo ha rilevato la difficoltà di procedere alla disaggregazione dei saldi della clientela in base all'attributo "servizio consulenza". Ha proposto l'adozione di un criterio convenzionale.</p> <p>Il Rispondente anonimo ha chiesto di chiarire l'ambito segnaletico (titoli di debito o titoli di capitale e quote di O.I.C.R.) dei <i>certificates</i> e <i>covered warrant</i>, tenuto conto che alcuni di questi titoli (censiti come titoli di debito) sono segnalati nella voce 58140 "Titoli di terzi in deposito: titoli di debito – valore nominale" mentre, sulla base della comunicazione del 30 giugno u.s., è chiesto di segnalare convenzionalmente tutti i <i>certificates</i> e i <i>covered warrant</i> nella sottovoce 41419.06 "Strumenti finanziari della clientela - Titoli di capitale</p>	<p>In parte</p> <p>Chiarimento</p>	<p>Il dettaglio informativo non costituisce una nuova richiesta da parte della Banca d'Italia. La voce 41419 già prevede la ripartizione dei titoli in deposito di proprietà della clientela per l'attributo "servizio consulenza". Laddove i soggetti segnalanti incontrino significative difficoltà operative a ripartire puntualmente lo stock di titoli della clientela in base all'attributo "servizio consulenza", è possibile adottare una soluzione convenzionale in base alla quale lo stock dei titoli, per ciascun codice ISIN, è ripartito (tra titoli oggetto di consulenza e titoli non oggetto di consulenza) sulla base della proporzione di operazioni eseguite in acquisto nell'una o nell'altra modalità.</p> <p>Si precisa preliminarmente che la voce 41419 ha un ambito più ampio delle voci 58140 e 58145 poiché ricomprende anche gli strumenti derivati. Con riferimento ai <i>certificates</i> e <i>covered warrant</i>, si fa presente che qualora tali strumenti finanziari siano censiti dalla banca segnalante come titoli obbligazionari, vanno segnalati nella sottovoce 41419.02 "Strumenti finanziari della clientela - Titoli di debito: valore nominale". Negli altri casi vanno segnalati convenzionalmente nella sottovoce 41419.06 "Strumenti finanziari della clientela - Titoli</p>

	e quote di OICR: quantità”.		di capitale e quote di OICR: quantità”, ferma restando la loro valorizzazione (al fair value) nella sottovoce 41419.10 “Strumenti finanziari della clientela – Titoli di debito, di capitale e quote di OICR: fair value”.
Attività di collocamento senza garanzia – voce 41404 (Circolare 272: Sezione II – altri dati statistici, Sottosezione 2 – Servizi di investimento)	Il Rispondente anonimo ha chiesto conferma in merito ai criteri segnaletici da adottare nel caso in cui il collocamento di titoli di propria emissione preveda un responsabile del collocamento (<i>lead collocator</i>) e l'intervento di banche appartenenti al medesimo gruppo bancario (banche reti) del <i>lead collocator</i> .	Chiarimento	Si conferma che il criterio rappresentato nell'esempio proposto dal Rispondente anonimo è corretto.
Switch di quote di O.I.C.R. (Circolare 272: Sezione II – altri dati statistici, Sottosezione 2 – Servizi di investimento)	Il Rispondente anonimo ha chiesto un chiarimento sulle modalità di segnalazione del trasferimento, parziale o totale, delle quote di OICR detenute dalla clientela relative a fondi differenti gestiti dalla medesima SGR (<i>switch</i>). In particolare è stato chiesto se: 1) al ricorrere delle condizioni per rilevare tale fattispecie nella voce 41410 “Attività di ricezione e trasmissione ordini” debbano essere segnalati entrambi i movimenti di acquisto e vendita; 2) al ricorrere delle condizioni per rilevare tale fattispecie nelle voci relative al collocamento, la segnalazione debba riguardare le sole operazioni di sottoscrizione di nuove quote di fondi da parte dei clienti.	Chiarimento	Si conferma che i criteri di segnalazione proposti sono corretti.